

## Protocollo di intesa

### Tra

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore *pro-tempore* prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica presso l'Università luav, Santa Croce, 191, 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 17 aprile 2024 e del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2024

e

l'Istituto centrale per il restauro, di seguito denominato ICR, codice fiscale 8018910585, con sede in Roma, via San Michele n. 23 rappresentato dal legale rappresentante dott. Andrea De Pasquale, direttore generale della direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura, rappresentante *ad interim* dell'ICR e domiciliato per la carica presso la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, via Milano, 76, 00184 Roma, legittimato alla firma del presente atto.

luav e ICR vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

### PREMESSO CHE:

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta, avendo anche avviato il Master in "Diritto e tecnica per il patrimonio culturale", un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore del restauro e del patrimonio culturale anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- ICR, con sede in Roma, è un ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero della Cultura, che esplica funzioni in materia di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di conservazione, tutela e restauro dei beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e, tra i propri compiti istituzionali:
  - a) promuove ed espletare attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della tutela dei beni culturali ed attività di verifica tecnico-scientifica di piani, progetti e lavori di conservazione programmata, di restauro e di manutenzione dei beni culturali;
  - b) definire norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro ai fini della loro compatibilità con le esigenze della salvaguardia dei beni culturali;

c) provvedere all'insegnamento del restauro dei beni culturali con corsi a carattere teorico-pratico attraverso la Scuola di Alta formazione e studio (di seguito «SAF») attiva presso il medesimo istituto;

d) promuove ed espletare attività di aggiornamento ed addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di restauro dei beni culturali;

e) promuove ed organizzare convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali.

– le Parti intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse, disponendo di competenze scientifiche in materia di restauro e conservazione dei beni culturali.

Tutto quanto premesso, le Parti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **articolo 1 – Finalità e forme di collaborazione**

1. Luav e ICR si prefiggono l'obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune, quali le norme, i metodi e le tecniche per la conservazione ed il restauro di beni del patrimonio culturale, mediante la realizzazione di azioni congiunte, quali:

- Lo sviluppo di collaborazioni inerenti all'ambito delle attività didattiche e di ricerca, anche relative all'approfondimento del tema delle norme tecniche e della conservazione programmata;

- L'eventuale organizzazione congiunta di workshop, seminari e congressi a tema, previa valutazione della disponibilità delle parti;

- L'attivazione di tirocini curriculari.

### **articolo 2 – Impegni reciproci**

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo precedente dovranno essere predisposte specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo, per progetti, da autorizzarsi da parte della Direzione dell'ICR, tenuto conto della normativa vigente, ivi compresi i regolamenti ministeriali. Tali convenzioni dovranno esplicitare azioni, soggetti coinvolti, collaborazioni e competenze, modalità di esecuzione, durata delle attività, sedi, eventuali oneri finanziari, coperture assicurative.

2. Le convenzioni attuative regoleranno altresì gli aspetti assicurativi, relativi al trattamento dei dati personali nonché ai diritti di proprietà intellettuale.

3. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi del personale in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

4. Ove occorra, le Parti convengono di mettere a disposizione i propri locali in cui svolgere le attività di collaborazione.

### **articolo 3 – assicurazioni e salute e sicurezza in ambiente di lavoro**

1. Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale ed equiparato e degli studenti che, in virtù del presente Protocollo, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. In particolare:

- per l'Università, il personale ed equiparato è coperto per responsabilità civile verso terzi con apposita polizza assicurativa stipulata con compagnia di assicurazione privata e per gli infortuni con l'INAIL, secondo il meccanismo della gestione per conto dello Stato. Gli studenti godono, altresì, di copertura assicurativa per gli infortuni, tramite specifica polizza;

- per l'ICR, il personale ed equiparato sono coperti per responsabilità civile verso terzi con con apposita polizza assicurativa stipulata con compagnia di assicurazione privata e per gli infortuni con l'INAIL mentre gli studenti sono assicurati per responsabilità civile e infortuni tramite specifiche polizze, in attuazione di quanto disposto per le Scuole di alta formazione dall'art. 3, c. 2, del Regolamento di cui al Decreto DG-ERIC (Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali) del 6 ottobre 2021, n. 281.

2. Tutte le attività svolte in esecuzione del presente Protocollo sono sottoposte alle previsioni della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

3. Il personale ed equiparato nonché gli studenti delle Parti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo.

4. Il personale delle Parti ed equiparato, compresi eventuali collaboratori esterni comunque designati, e gli studenti dovranno inoltre essere informati in merito alla gestione degli aspetti ambientali eventualmente presenti presso la sede ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.mi.

#### **Articolo 4 – Soggetti responsabili**

1. ICR individua quale responsabile scientifico del presente Protocollo la dott.ssa Francesca Capanna, Direttore della Scuola di Alta Formazione e Studio sede di Roma dell'ICR.

2. luav individua quale responsabile scientifico e dell'attuazione del presente Protocollo la professoressa Micol Roversi Monaco dell'Università luav di Venezia, responsabile scientifico del Master Diritto e tecnica per il patrimonio culturale.

Ai responsabili spetta il compito di elaborare proposte alle Parti per l'attuazione degli obiettivi della collaborazione.

Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente all'altra Parte l'eventuale sostituzione del proprio responsabile.

#### **articolo 5 – riservatezza**

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate di cui al comma 1, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento del presente Protocollo.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche. In generale, l'uso e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca e studio conseguiti nell'ambito del presente protocollo di intesa saranno realizzati di comune accordo tra le parti e coerentemente con gli obiettivi degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Nel caso di pubblicazione congiunta dei risultati di cui sopra, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dai responsabili scientifici del presente protocollo di intesa indicati da entrambe le parti.

#### **articolo 6 – pari opportunità**

1. Le Parti – nel dare attuazione al presente Protocollo – non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare disabilità.

#### **articolo 7 – uso dei nomi e dei loghi delle Parti**

Ciascuna Parte potrà citare l'altra Parte, utilizzandone nome e/o logo, esclusivamente con riferimento al presente Protocollo e nei limiti delle attività dalla stessa disciplinate. Ogni citazione a scopi pubblicitari è vietata.

#### **articolo 8 – modifiche**

Ogni eventuale modifica al presente Protocollo, compresa ogni integrazione/modifica delle attività, sarà oggetto di specifico atto integrativo che le Parti formalizzeranno, anche nella forma dello scambio di corrispondenza, ottenute le preventive approvazioni rispettivamente necessarie.

#### **articolo 9 – Durata**

1. Il presente Protocollo ha una validità di due (2) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso. È escluso il rinnovo tacito. Sussistendo l'interesse delle Parti alla prosecuzione della collaborazione, da valutare entro tre mesi dalla scadenza, il presente Protocollo potrà essere rinnovato per la durata concordata previo accordo tra le Parti stesse, ottenute le approvazioni preventive rispettivamente necessarie.

#### **articolo 10 – Controversie**

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

#### **Articolo 11 – Privacy**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo.

#### **articolo 12 – Imposta di registro e di bollo**

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 32 (€ trentadue,00) è stata assolta interamente da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art.15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 in quanto ICR è un organo del Ministero della Cultura.

#### **articolo 8 – Uffici di riferimento**

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questa Convenzione sono:

Istituto centrale per il restauro  
Scuola di Alta Formazione e Studio  
Via di San Michele 25  
00153 Roma  
Tel.: +39 06 6723345

Università luav di Venezia  
Servizio di Staff del rettore  
Tolentini 191 – S. Croce  
I - 30135 Venezia  
Tel.: +39 041 2571750

e-mail icr.scuola@cultura.gov.it  
PEC: icr@pec.cultura.gov.it

e-mail: rettorato@iuav.it  
PEC: ufficio.protocollo@pec.iuav.it

Il presente protocollo d'intesa è redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90. Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Istituto centrale per il restauro  
Il legale rappresentante

Andrea De Pasquale

Università Iuav di Venezia  
Il rettore

Benno Albrecht